



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 221/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO UNIVERSAL S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “UNIVERSAL TV PLUS-LCN 644”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NELL’ ART. 37,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMA 2, DELLA DELIBERA 538/01/CSP E
NELL’ ART. 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 10/2019 - PROC. N. 57/19/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 settembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 21 febbraio 2019, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato Territoriale Sicilia, quest’ultimo ha segnalato al Comitato testé menzionato, con relazione prot. 16081 del 16 aprile 2019, la violazione da parte della società Radio Universal S.r.l., fornitore



del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Universal Tv Plus-LCN 644*”, delle disposizioni normative contenute nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP e nell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 nel corso della programmazione televisiva in onda dalle ore 00:00 del 18 marzo 2019 alle ore 24:00 del giorno 24 marzo 2019 per aver trasmesso messaggi pubblicitari senza le dovute segnalazioni e per aver trasmesso pubblicità eccedente i tetti consentiti.

Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata e contestata - cont. n. 10 ANNO 2019/N° PROC. 18800/2019 - in data 6 maggio 2019, nonché notificata in pari data, alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate nel corso della programmazione televisiva in onda dalle ore 00:00 dal giorno 18 marzo 2019 alle ore 24:00 del giorno 24 marzo 2019.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha accertato e contestato quanto segue:

A) La trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive “*mancanti della dicitura pubblicità nel corso della trasmissione*”, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

giorno 18 marzo 2019	dalle ore 07.22.03 alle ore 07.23.13 spot “ <i>Ottica Di Bella</i> ” dalle ore 14.06.20 alle ore 14.07.26 spot “ <i>Panificio Santitto</i> ”
giorno 19 marzo 2019	dalle ore 14.22.42 alle ore 14.23.14 spot “ <i>Kia Sportage</i> ” dalle ore 17.41.41 alle ore 17.42.41 spot “ <i>Comunità Alloggio SS. Pietro e Paolo</i> ”
giorno 20 marzo 2019	dalle ore 15.14.37 alle ore 15.15.37 spot “ <i>Comunità Alloggio SS. Pietro e Paolo</i> ” dalle ore 21.31.28 alle ore 21.32.12 spot “ <i>Extra Marmi</i> ”
giorno 21 marzo 2019	dalle ore 11.39.58 alle ore 11.40.45 spot “ <i>Pippo the king</i> ” dalle ore 15.13.52 alle ore 15.14.52 spot “ <i>Comunità Alloggio SS. Pietro e Paolo</i> ”
giorno 22 marzo 2019	dalle ore 16.49.47 alle ore 16.50.31 spot “ <i>Extra marmi</i> ” dalle ore 23.35.04 alle ore 23.36.10 spot “ <i>Panificio Santitto</i> ”
giorno 23 marzo 2019	dalle ore 19.27.44 alle ore 19.28.54 spot “ <i>Ottica Di Bella</i> ” dalle ore 23.22.23 alle ore 23.23.34 spot “ <i>Ottica Di Bella</i> ”
giorno 24 marzo 2019	dalle ore 13.43.15 alle ore 13.43.55 spot “ <i>Caltabiano Auto</i> ” dalle ore 18.11.18 alle ore 18.12.23 spot “ <i>I Russo</i> ”

B) La trasmissione di “*pubblicità eccedente i tetti consentiti*”, così come di seguito riportato:

giorno 18 marzo 2019:	fascia oraria 00.00.00/01.00.00 - sfioramento pari all’4,92% fascia oraria 14.00.00/15.00.00 - sfioramento pari al 14,26%
-----------------------	--



	fascia oraria 15.00.00/16.00.00 - sfioramento pari al 5,04%
	fascia oraria 17.00.00/18.00.00 - sfioramento pari al 2,08%
	fascia oraria 20.00.00/21.00.00 - sfioramento pari al 2,09%
	fascia oraria 22.00.00/23.00.00 - sfioramento pari al 0,44%
giorno 19 marzo 2019:	fascia oraria 10.00.00/11.00.00 - sfioramento pari al 1,46%
	fascia oraria 14.00.00/15.00.00 - sfioramento pari al 22,43%
	fascia oraria 19.00.00/20.00.00 - sfioramento pari al 3,90%
	fascia oraria 23.00.00/24.00.00 - sfioramento pari al 7,30%
giorno 20 marzo 2019:	fascia oraria 10.00.00/11.00.00 - sfioramento pari al 0,71%
	fascia oraria 14.00.00/15.00.00 - sfioramento pari al 17,87%
	fascia oraria 21.00.00/22.00.00 - sfioramento pari al 0,26%
	fascia oraria 22.00.00/23.00.00 - sfioramento pari al 8,35%
	fascia oraria 23.00.00/24.00.00 - sfioramento pari al 3,16%
giorno 21 marzo 2019:	fascia oraria 14.00.00/15.00.00 - sfioramento pari al 19,62%
	fascia oraria 19.00.00/20.00.00 - sfioramento pari al 1,48%
giorno 22 marzo 2019:	fascia oraria 14.00.00/15.00.00 - sfioramento pari al 9,94%
	fascia oraria 15.00.00/16.00.00 - sfioramento pari al 6,00%
	fascia oraria 21.00.00/22.00.00 - sfioramento pari al 0,11%
	fascia oraria 22.00.00/23.00.00 - sfioramento pari al 14,64%
	fascia oraria 23.00.00/24.00.00 - sfioramento pari al 3,10%
giorno 23 marzo 2019:	fascia oraria 13.00.00/14.00.00 - sfioramento pari al 0,81%
	fascia oraria 14.00.00/15.00.00 - sfioramento pari al 18,14%
	fascia oraria 15.00.00/16.00.00 - sfioramento pari al 2,59%
	fascia oraria 22.00.00/23.00.00 - sfioramento pari al 7,01%
	fascia oraria 23.00.00/24.00.00 - sfioramento pari al 1,32%
giorno 24 marzo 2019:	fascia oraria 15.00.00/16.00.00 - sfioramento pari al 22,06%
	fascia oraria 22.00.00/23.00.00 - sfioramento pari al 0,32%
	fascia oraria 23.00.00/24.00.00 - sfioramento pari al 2,94%

2. Deduzioni della società

La società Radio Universal S.r.l. non ha fatto pervenire memorie difensive né richiesta di audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0288586, del 4 luglio 2019, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Radio Universal S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "Universal Tv Plus-LCN 644".



Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. In particolare, vista la natura oggettiva delle rilevazioni effettuate dai tecnici dell'Ispettorato, si confermano le violazioni contestate e, segnatamente, la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 per aver trasmesso pubblicità eccedente i tetti consentiti dal giorno 18 marzo al giorno 24 marzo 2019, nelle fasce orarie indicate. Per quanto riguarda la contestazione delle violazioni di cui all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP si precisa che gli spot contestati - ad eccezione dello spot "Comunità Alloggio SS. Pietro e Paolo" in onda nei giorni 19, 20 e 21 marzo - sono manchevoli della scritta "pubblicità" nel corso della trasmissione del singolo spot e pertanto trasmessi in difformità dalle norme vigenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05: *"la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05: *"la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP: *"le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita" rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita"*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione di più disposizioni normative sopra specificate verificatisi nella settimana di programmazione



oggetto di monitoraggio tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori ed eccessivi vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo Radio Universal S.r.l.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Radio Universal S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2017 in utile (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2019) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Radio Universal S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Universal Tv Plus-LCN 644", con sede legale in Giarre (CT), Via Silvio Pellico n. 9/D, di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05



in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 221/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 221/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi